

N. 09756/2009 REG.SEN.
N. 01661/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2009, proposto da:
Nicolai Gianluca, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Anastasio
Pugliese, con domicilio eletto presso Guido Anastasio Pugliese in
Roma, via G. Antonelli, 47;

contro

- il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro
pro-tempore,
- l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in persona del
 Rettore pro-tempore;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la
cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, sono domiciliatari;

nei confronti di

Rinna Claudio, Agrillo Alessandro, rappresentati e difesi dagli avv.

Annalisa Lauteri, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;

per l'annullamento

- 1) del decreto rettorale del 29.10.2008 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa a n.2 posti di Ricercatore per il settore disciplinare MED29 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'intimata Università e sono stati nominati vincitori della procedura de qua gli odierni controinteressati;
- 2) del decreto rettorale n.0976 del 19.3.2007 con il quale è stata bandita la menzionata procedura di valutazione comparativa;
- 3) del Decreto Rettorale del 14.11.2007 con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice;
- 4) dei verbali della Commissione de qua;
- 5) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell' Università e della Ricerca;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma Tor Vergata;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rinna Claudio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agrillo Alessandro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2009 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il proposto gravame l'odierno ricorrente, il quale aveva partecipato con esito negativo alla procedura di valutazione comparativa di cui in epigrafe, ha impugnato gli atti della Commissione esaminatrice nonché il decreto rettorale di nomina dei vincitori della suddetta procedura, odierni controinteressati, ed adottato nonostante che il Presidente della commissione avesse apertamente dissentito in ordine alla regolarità delle operazioni concorsuali, prospettando i seguenti motivi di doglianza:

- 1) Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Illogicità manifesta;
- 2) In via subordinata: Violazione di legge. Violazione art.7 del DPR n.686/1957.

Si sono costituiti sia le intimate amministrazione che i due vincitori della ripetuta procedura concorsuale, contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 1° luglio 2009 il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Con il proposto gravame l'odierno ricorrente, il quale aveva partecipato con esito negativo alla procedura di valutazione comparativa di cui in epigrafe, ha impugnato gli atti della Commissione esaminatrice nonché il decreto rettorale di nomina dei vincitori della suddetta procedura, contestandone la legittimità per eccesso di potere sotto svariati profili e per violazione di legge.

Con il primo motivo di doglianza è stato contestato il giudizio finale di buono riportato dall'odierno istante nella prima prova orale, in quanto non in linea con i giudizi formulati dai singoli commissari nella suddetta prova.

In merito è stato fatto presente che :

- 1) il giudizio del Presidente era stato di eccellente, mentre quello reso dai due commissari era stato di buono;
- 2) in tale contesto, conseguentemente, al dottor Niccolai doveva essere riconosciuto il giudizio finale di distinto, superiore a quello di buono, che rappresentava una sorta di media formulata sulla base dei tre giudizi individuali.

La dedotta doglianza è palesemente infondata, atteso che non tiene in alcuna considerazione che il giudizio finale è tout court quello reso dai componenti rappresentanti la maggioranza della commissione esaminatrice, senza che occorre procedere, invece, ad una sorta di media dei giudizi formulati dai singoli commissari.

Con il secondo motivo di doglianza – formulato sulle base delle ragioni evidenziate del Presidente della Commissione che avevano

indotto quest'ultimo a dissentire apertamente dagli altri due componenti in ordine alla regolarità della procedura concorsuale de qua - è stata prospettata la violazione del principio cardine dell'anonimato.

In particolare il citato Presidente, in totale disaccordo con gli altri due componenti della Commissione, ritenendo che sussistessero gravi irregolarità, attesa la presenza sulle buste in cui erano contenuti le prove scritte di palesi segni di riconoscimento, in grado di condizionare la decisione finale sulla graduatoria, aveva rimesso per le decisioni del caso gli atti al Rettore (verbale n.7), il quale, tuttavia, non ha reputato di adottare alcun provvedimento in merito, facendo presente che ogni valutazione inerente la regolarità dell'iter concorsuale, ivi compresi gli eventuali rilievi di ordine formale che possono comportare l'invalidazione della prova, costituisce tipica espressione dei poteri decisionali attribuiti alle commissioni esaminatrici.

Al riguardo, in punto di fatto, deve essere fatto presente che:

- a) la procedura concorsuale in questione era strutturata su due prove scritte, su una prova orale e sulla valutazione dei titoli;
- b) per quanto concerne le prove scritte era stato previsto che ciascuna delle suddette prove doveva essere inserita in una busta marrone contrassegnata da uno stesso numero e che le due buste dovevano essere successivamente inserite in una busta bianca.

L'attuale istante con la doglianza in trattazione, riportandosi

integralmente alle osservazioni del Presidente, ha sostenuto che sussistevano chiari segni di riconoscimento tali da consentire di risalire all'identità di alcuni partecipanti in quanto:

I) sulle buste contenenti la seconda delle prove scritte e contrassegnate dai nn. 2, 4, 6, 7, 13 e 14 la data del compito era stata riportata integralmente con indicazione del giorno, del mese e dell'anno, mentre sulle altre buste relative alla suddetta prova la data era stata specificata unicamente con l'indicazione del giorno e del mese;

II) sulle buste di color bianco contrassegnate dai nn.2, 4, 7, 12, 13 e 14 risultava presente una firma di uno dei commissari in forma palesemente diversa da quella apposta sulle altre identiche buste.

La tesi ricorsuale è stata confutata sia dalle amministrazioni resistenti che dai controinteressati, i quali a tal fine hanno richiamato la giurisprudenza restrittiva formatasi in materia di segni di riconoscimento apposti sulle prove concorsuali, la quale, partendo da una concezione restrittiva di segni di riconoscimento, ha ritenuto di ricomprendere in tale nozione oltre i segni identificativi propriamente detti solo quelli il cui impiego come mezzo di riconoscimento sia dimostrato aliunde, oppure che si appalesano tanto anomali ed estranei al contesto che la loro presenza si giustifica solo in tale funzione.

Ciò premesso, il Collegio osserva che in materia di violazione del principio di anonimato delle prove concorsuali per la sussistenza di

segni di riconoscimento sulle buste contenenti i compiti dei candidati, la giurisprudenza assolutamente consolidata ha assunto un indirizzo meno restrittivo rispetto a quella formatasi in materia di segni di riconoscimento contenuti nelle singole prove concorsuali, affermando il principio secondo cui “In tema di prove scritte di concorsi pubblici, qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste contenenti gli elaborati, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione ha carattere invalidante, stante il carattere fondamentale delle garanzie di anonimato dei concorrenti, al momento della correzione di dette prove scritte” (ex plurimis CS, sez.VI, n.734/2009).

Nella fattispecie in esame il Collegio sottolinea che non può essere seriamente contestata l'astratta idoneità degli elementi indicati dal ricorrente a concretizzare la violazione del principio dell'anonimato, né la sussistenza di una specifica volontà in tal senso, tenuto conto, altresì, che le disomogeneità contenutistiche prospettate e relative a due tipologie di buste diverse, oltre a risultare razionalmente ingiustificabili, hanno interessato sempre le prove dei medesimi candidati.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la censura in trattazione è suscettibile di favorevole esame, con conseguente accoglimento del proposto gravame.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del

presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1661 del 2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per gli effetti, annulla i gravati provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

